

## **Art. 25.**

### **25.1**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere l'articolo.*

### **25.2**

Sibilia

*Sopprimere il comma 1.*

### **25.3**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere il comma 1.*

### **25.4**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 1.*

### **25.5**

De Petris

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il consiglio comunale del comune risultante dalla fusione è composto, per le prime due legislature, da un numero di consiglieri non inferiore alla somma di quelli assegnati ai comuni precedentemente alla fusione. Gli emolumenti dei consiglieri comunali non potranno essere superiori al costo del consiglio del comune maggiore prima della fusione».

### **25.6**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 2.*

**25.7**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere il comma 2.*

**25.8**

Sibilia

*Sopprimere il comma 2.*

**25.9**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 3.*

**25.10**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere il comma 3.*

**25.11**

Sibilia

*Sopprimere il comma 3.*

**25.12**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 3, sopprimere la parola: «in quanto compatibili».*

**25.13**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 4.*

**25.14**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere il comma 4.*

**25.15**

Sibilia

*Sopprimere il comma 4.*

**25.16**

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per la successione nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili, il nuovo comune istituito mediante fusione è esente dal pagamento di qualsiasi onere fiscale dovuto per il trasferimento della proprietà».

**25.17**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 5.*

**25.18**

Sibilia

*Sopprimere il comma 5.*

**25.19**

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Per le fusioni di comuni disposte con legge regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario nominato per la gestione del nuovo comune è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e commissariale, nominato dal Prefetto, composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il collegio commissariale esercita le funzioni della giunta e del consiglio comunale; le funzioni di sindaco del nuovo comune sono sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti

urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

*5-bis.* Per le fusioni di comuni disposte con legge regionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'organo provvisorio di governo del nuovo comune è un collegio composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco, e presieduto da colui che ricopriva la carica di sindaco nel comune estinto di maggiore dimensione demografica. Ai componenti del collegio si applicano le cause di cessazione del sindaco; in caso di cessazione di uno dei componenti, il collegio cessa di diritto e il Prefetto nomina un commissario per la gestione dell'ente. Il collegio e l'eventuale commissario cessano dalla data di proclamazione del sindaco del nuovo comune».

## **25.20**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 5, sopprimere la parola: «comunque».*

## **25.21**

Piccoli, Marin, Zanettin

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza», con le seguenti: «di un terzo».*

## **25.22**

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis.* La Regione, in accordo col Ministero degli Affari regionali, può assegnare a un nuovo comune istituito in seguito a un processo di fusione di comuni che ne faccia richiesta, un numero di consiglieri comunali e assessori pari a:

- e)* Per i comuni inferiori a 3.000 abitanti: 12 consiglieri e 2 assessori;
- f)* Per i comuni compresi tra 3.001 e 10.000 abitanti: 16 consiglieri e 4 assessori;
- g)* Per i comuni compresi tra 10.001 e 30.000 abitanti: 20 consiglieri e 6 assessori;
- h)* Per i comuni superiori ai 30.001 abitanti: 30 consiglieri e 6 assessori.

Tale disposizione non può essere applicata per un periodo di tempo superiore ai primi due mandati del nuovo ente».

## **25.23**

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis.* I comuni che nascono in seguito a un processo di fusione di comuni, possono optare, previa comunicazione alla Regione, in sede di approvazione delle delibere comunali per l'avvio del

procedimento di fusione, per l'aumento dei componenti del consiglio comunale e della giunta del nuovo ente, affinché siano composti dal sindaco e:

- a) per i comuni inferiori a 3.000 abitanti: 12 consiglieri e 2 assessori;
- b) per i comuni compresi tra 3.001 e 10.000 abitanti: 16 consiglieri e 4 assessori;
- c) per i comuni compresi tra 10.001 e 30.000 abitanti: 20 consiglieri e 6 assessori;
- d) per i comuni superiori ai 30.001 abitanti: 30 consiglieri e 6 assessori.

Tale disposizione non può essere applicata per un periodo di tempo superiore ai primi due mandati del nuovo ente».

#### **25.24**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 6.*

#### **25.25**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere il comma 6.*

#### **25.26**

Sibilia

*Sopprimere il comma 6.*

#### **25.27**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, oppure a 4.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

## **25.28**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 4.800 abitanti, oppure a 3.800 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

## **25.29**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 4.600 abitanti, oppure a 3.600 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

## **25.30**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 4.400 abitanti, oppure a 3.400 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14 sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

### **25.31**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 4.200 abitanti, oppure a 3.200 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

### **25.32**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 4.000 abitanti, oppure a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

### **25.33**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.800 abitanti, oppure a 2.800 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.».

### **25.34**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.600 abitanti, oppure a 2.600 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.».

### **25.35**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.400 abitanti, oppure a 2.200 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.».

### **25.36**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.200 abitanti, oppure a 2.200 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.».

**25.37**

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano ai comuni derivanti da fusione, ovvero si applicano entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti.».

**25.38**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 7.*

**25.39**

Sibilia

*Sopprimere il comma 7.*

**25.40**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.».

**25.41**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, che avviene entro sei mesi dall'istituzione del nuovo comune».

**25.42**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 8.*

**25.43**

Sibilia

*Sopprimere il comma 8.***25.44**

Bisinella, Calderoli

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;

c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura nel capoluogo della Regione;

e) riordino delle funzioni delle prefetture uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio.».

**25.45**

Bisinella, Calderoli

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge stabilisce le modalità per una razionalizzazione degli uffici preposti all'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni finalizzata a raggiungere l'obiettivo della dismissione di almeno il 30 per cento degli uffici stessi entro la data del 1° gennaio 2015».

**25.46**

Bisinella, Calderoli

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le

funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

**25.47**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 9.*

**25.48**

Sibilia

*Sopprimere il comma 9.*

**25.49**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 9 sopprimere la lettera a).*

**25.50**

Sibilia

*Al comma 9 sopprimere la lettera a).*

**25.51**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 9, lettera a) sopprimere le parole: «del commissario o».*

**25.52**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 9, sopprimere la lettera b).*

**25.53**

Sibilia

*Al comma 9, sopprimere la lettera b).*

**25.54**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 9, lettera b), dopo le parole: «Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune», inserire le seguenti: «che avviene entro 6 mesi dall'istituzione del nuovo comune».*

**25.55**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

**25.56**

Sibilia

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

**25.57**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole: «in assenza di uno statuto provvisorio».*

**25.58**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 10.*

**25.59**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 10, sopprimere la lettera a).*

**25.60**

Sibilia

*Al comma 10, sopprimere la lettera a).*

**25.61**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».*

**25.62**

Pizzetti, *relatore*

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» inserire le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.63**

Ceroni

*Al comma 10, dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» inserire le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.64**

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D'Anna, Da Vico, Langella, Milo, Ruvolo, Scavone

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.65**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 10, dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.66**

Fazzone

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere in fine le seguenti parole: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.67**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di rinvio eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.68**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di posticipazione eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.69**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente presunto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.70**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente atteso per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.71**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal differente termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.72**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per il consenso dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.73**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'assenso dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.74**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 10 lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per la conferma dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.75**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 10 lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'accettazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.76**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 10 lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per la convalida dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.77**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 10 lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» inserire le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e assicurato con decreto del Ministro dell'interno».*

**25.78**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 10 sopprimere la lettera b).*

**25.79**

Sibilia

*Al comma 10 sopprimere la lettera b).*

**25.80**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 10 sopprimere la lettera c).*

**25.81**

Sibilia

*Al comma 10 sopprimere la lettera c).*

**25.82**

Piccoli, Marin, Zanettin

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Dopo comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Qualora la legge regionale istitutiva della fusione sia emanata dopo il 30 settembre e, tuttavia, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la costituzione dei comuni mediante fusione, il diritto al contributo straordinario di cui al precedente comma 1 è comunque riconosciuto a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvenuta fusione a condizione che i comuni interessati inoltrino l'istanza con le modalità di cui al comma 2 entro e non oltre il 31 gennaio del medesimo anno di attribuzione del diritto al contributo».

**25.83**

Piccoli, Marin, Zanettin

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012 sono sostituiti dal seguente:

«3. Il contributo straordinario di cui al precedente comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata emanata la legge regionale istitutiva della fusione».

**25.84**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 11.*

**25.85**

Sibilia

*Sopprimere il comma 11.*

**25.86**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 12.*

**25.87**

Sibilia

*Sopprimere il comma 12.*

**25.88**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 13.*

**25.89**

Sibilia

*Sopprimere il comma 13.*

**25.90**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: «e regionali».*

**25.91**

Pizzetti, *relatore*

*Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.».*

**25.92**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Sopprimere il comma 14.*

**25.93**

Sibilia

*Sopprimere il comma 14.*

**25.94**

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Nel nuovo comune istituito mediante fusione sono conservati distinti codici di avviamento postale relativi ai territori dei comuni preesistenti. Il codice può essere variato previa autorizzazione del ministero competente, sentito il nuovo comune, a seguito dei provvedimenti di riordino della toponomastica adottati dal comune medesimo.».

**25.95**

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica delle norme del decreto legislativo n. 267 del 2000 sull'elezione del sindaco e del consiglio comunale del comune derivante da fusione di due o più comuni, che si applicano limitatamente al primo mandato amministrativo. Per l'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il consiglio comunale del comune derivante da fusione è composto da un numero di consiglieri pari a quello spettante al comune medesimo sulla base della popolazione complessiva, incrementato del venti per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque incrementato di un numero di consiglieri non inferiore a tre;

b) il territorio del comune derivante da fusione è articolato in circoscrizioni elettorali corrispondenti ai comuni estinti a seguito della fusione, cui sono assegnati un numero di consiglieri da eleggere in proporzione alla popolazione della circoscrizione, e comunque in modo tale che alla circoscrizione più piccola siano assegnati almeno due consiglieri da eleggere;

c) la presentazione dei candidati alla carica di sindaco e delle liste collegate, con le relative sottoscrizioni, deve essere effettuata contestualmente e in un unico modello di presentazione, in modo tale che risulti che tutti i candidati alla carica di sindaco siano presenti in ogni circoscrizione e che in ogni circoscrizione vi sia almeno una lista di candidati collegata al candidato sindaco;

d) le liste aventi il medesimo contrassegno, presentate in più circoscrizioni in collegamento con il medesimo candidato alla carica di sindaco, si considerano tra di loro collegate ai fini della individuazione della cifra elettorale comunale di lista e della distribuzione dei seggi tra le liste collegate al medesimo candidato a sindaco;

e) si applica, per quanto compatibile con i presenti criteri, il sistema elettorale dei comuni superiori a 15.000 abitanti.».

## **25.96**

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Il contributo statale di cui all'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, è attribuito al nuovo comune dall'anno di istituzione.».